

C12646B - CRISTOFORETTI-CPL CONCORDIA/CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA-INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 31275

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 giugno 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione delle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, pervenuta il 4 giugno 2024;

VISTA le informazioni fornite da Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa il 19 giugno 2024;

VISTA la propria delibera del 26 giugno 2024, relativa alla valutazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte di Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa del controllo congiunto di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cristoforetti S.p.A. (di seguito anche "Cristoforetti") opera principalmente nel settore della distribuzione extra-rete di prodotti petroliferi al consumo, con particolare riferimento al gasolio per riscaldamento, gasolio per autotrazione e gasolio agricolo. Inoltre, Cristoforetti distribuisce i propri prodotti petroliferi a privati e aziende per servizi luce e gas. La società è principalmente operativa in Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte, anche per il tramite di società controllate (gruppo Cristoforetti). Il gruppo Cristoforetti è operativo nel commercio extra-rete al dettaglio di prodotti petroliferi; nella vendita in rete di benzine e gasoli; nella vendita di metano e di energia elettrica sia all'ingrosso sia verso consumatori finali; nella vendita in rete di benzine e gasoli per natanti; nella vendita di pellets e nell'attività di trasporto per conto terzi e servizi di logistica.

Il capitale sociale di Cristoforetti è per il 50% di Luna S.r.l. e per il 50% di Crisfin S.r.l. (il capitale di queste ultime società è detenuto da persone fisiche).

Il fatturato consolidato del gruppo Cristoforetti, nel 2022, è stato di quasi 270 milioni di euro.

2. CPL Concordia Società Cooperativa (di seguito anche "CPL"), a capo dell'omonimo gruppo ("Gruppo CPL"), è rivolta principalmente al mercato del *facility management*, della gestione calore in ambito sia pubblico che privato e dei servizi alle *utilities* nei settori del gas e dell'energia¹.

CPL nel 2022 ha realizzato in Italia un fatturato pari a oltre 320 milioni di euro.

3. Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. (di seguito "SER" o "Target") è una società attiva a livello nazionale nel settore del *facility management*, dell'*energy management* e della gestione calore. SER si rivolge ad enti pubblici, strutture sanitarie e privati per una gestione globale dei sistemi energetici. Nello specifico, SER opera come ESCo (*Energy Service Company*) ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014 fornendo servizi energetici mirati al

¹ [Più in dettaglio il gruppo effettua attività nel settore dell'energia (*building management system, facility ed energy management, interventi di riqualificazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, gestione e manutenzione di impianti di teleriscaldamento, fotovoltaici e solare termico*); nella cogenerazione (*progettazione e costruzione di impianti di cogenerazione e trigenerazione, con motori alimentati a gas metano, GNL o biogas*); nel gas (*progettazione e costruzione di stazioni di decompressione, sistemi di filtrazione, riscaldatori, sistemi di odorizzazione del gas; fornitura di prodotti e servizi per l'odorizzazione; servizi di ispezione delle reti del gas attraverso le analisi gascromatografiche; progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti di protezione catodica, gestione e il controllo della linea di gas metano e/o gruppi di riduzione e misura etc.*); nelle IT solutions per le utilities (*offerta di un'ampia gamma di software, app e servizi per le società operanti nel settore energia elettrica, gas e servizio idrico, quali il pronto intervento per le utilities*); GNL (*a impianti completi ad uso industriale, civile e autotrazione*); nelle reti (*costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione del gas metano e del GPL, di acquedotti e fognature, di reti elettriche e rete dati*); nel servizio idrico integrato (*sistemi programmabili per il controllo degli impianti, dal monitoraggio della captazione dell'acqua al telecontrollo della depurazione, fino al controllo delle pompe*).]

miglioramento dell'efficienza energetica². In SER CPL detiene una partecipazione pari al 21,57%; Cristoforetti detiene una partecipazione pari al 50% e Cooperare S.p.A. ("Cooperare") detiene una partecipazione pari al 28,43%. Stante l'assenza di patti parasociali, nessuna società ha il controllo di SER e la maggioranza deliberativa si compone in modo variabile.

Nel 2022 SER ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa 57 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione consiste nell'acquisto del controllo congiunto da parte di CPL e Cristoforetti su SER. CPL a febbraio 2024 ha acquistato la partecipazione di Cooperare in SER³, pertanto, a partire da tale momento, Cristoforetti e CPL detengono una partecipazione pari al 50% ciascuno del capitale sociale di SER. Con l'operazione comunicata il 4 giugno 2024 CPL ha ceduto la quota acquisita da Cooperare a Cristoforetti unitamente a una quota marginale della propria partecipazione. Pertanto, in esito a tale operazione, CPL sarà proprietaria di una partecipazione di minoranza del capitale sociale di SER (pari al 20,001%), mentre Cristoforetti deterrà la restante partecipazione di maggioranza (pari al 79,999%). Per effetto delle previsioni contenute nel patto parasociale, tuttavia, Cristoforetti e CPL continueranno a detenere il controllo congiunto su SER⁴. A CPL viene, infatti, conferito un potere di veto relativamente all'approvazione dei piani industriali annuali e del budget annuale idoneo a orientare in maniera congiunta con Cristoforetti l'indirizzo delle attività di SER⁵.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in oggetto costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n.

² [Inoltre, SER partecipa alla compagine consortile del Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa ("CNS"), di cui si avvale per l'assegnazione di appalti pubblici.]

³ [CPL e Cooperare hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni avente a oggetto l'acquisto da parte di CPL della partecipazione di Cooperare in SER pari al 28,43% del capitale sociale. Pertanto, ad oggi, Cristoforetti e CPL detengono una partecipazione pari al 50% ciascuno del capitale sociale di SER (cfr. All. 23 al Formulario). Le Parti hanno sottolineato che l'acquisizione della partecipazione di Cooperare e la successiva vendita a Cristoforetti da parte di CPL di una partecipazione pari al 30% di SER abbiano carattere unitario in considerazione della simultaneità delle singole transazioni, nonché del vincolo condizionale di fatto tra esse intercorrente. Esse rappresentano pertanto una concentrazione unica ai sensi del paragrafo 43 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese sull'esistenza del vincolo condizionale tra le operazioni (cfr. causa T-282/02, Cementbouw/Commissione, Racc. 2006, pag. II-319, punto 127 e seg.).]

⁴ [Ai sensi del Patto Parasociale, l'assetto di controllo di SER è disciplinato come segue:

(a) il Consiglio di Amministrazione di SER sarà composto da cinque membri: (i) quattro designati da Cristoforetti, tra cui il consigliere che assumerà la carica di Presidente e il consigliere che assumerà la carica di Amministratore Delegato; e (ii) uno designato da CPL, che assumerà la carica di Vice Presidente (Articolo 3.1);

(b) il Consiglio di Amministrazione sarà formalmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri; CPL si impegna a far sì che il proprio consigliere sia presente, salvo gravi impedimenti (Articolo 3.7);

(c) le deliberazioni aventi a oggetto le materie riservate al Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 3.9 (tra cui l'approvazione dei piani industriali annuali o pluriennali e del budget annuale, unitamente alle relative modifiche e aggiornamenti) potranno essere adottate soltanto in presenza anche del voto favorevole del consigliere designato da CPL (Articolo 3.10);

(d) possono essere assunte soltanto con il voto favorevole di CPL le decisioni che comportino: (i) una sostanziale modifica dell'oggetto sociale di SER; (ii) una variazione della composizione o del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o revoca degli amministratori (Articolo 4.3);

(e) Cristoforetti potrà esercitare un'opzione di acquisto irrevocabile relativa all'intera partecipazione di CPL in SER qualora, nel corso della durata del Patto Parasociale: (i) tre deliberazioni assembleari e/o tre deliberazioni consiliari aventi ad oggetto le materie di cui agli Articoli 3.9 e 4.3 non siano assunte in ragione del voto contrario di CPL o del consigliere designato da CPL, a partire dalla mancata assunzione della terza deliberazione e a sino ai sei mesi successivi a tale data; (ii) qualora sussistano violazioni e/o inadempimenti agli obblighi di cui agli Articoli 8 e 9 a danno di Cristoforetti e non vi sia stato posto rimedio entro 15 giorni lavorativi (Articolo 11.2);

(f) il Patto Parasociale avrà durata di cinque anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e sarà automaticamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, salvo che una parte receda con almeno dodici mesi di preavviso (Articolo 12.).]

⁵ [Cfr. § 67 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01).]

287/1990 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta, realizzata il 12 febbraio 2024, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) di contestare alle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in relazione all'operazione di acquisizione della società Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, per l'inottemperanza agli obblighi di preventiva comunicazione dell'operazione di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Tesei;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento Concorrenza 2, dai legali rappresentanti delle società Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa, ovvero da persone da esse delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli